

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI

PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.

M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI

FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO

ATTUATIVO” – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel

Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA

03510140126, nella persona del Direttore Socio Sanitario, dott. Ettore Presutto, nato

a San Severo (FG) il 24/09/1965, delegato dal Direttore Generale, dott. Lucas Maria

Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA), entrambi domiciliati per la carica presso la

sede della ATS

e

il soggetto gestore FONDAZIONE LA RESIDENZA con sede legale nel Comune di

SVIZZERA (EE) in Via Spitalgasse n. 4, CF 80007270129 / P.IVA 00633980123,

nella persona del Sig. Alberto Fossati, nato a MILANO (MI) il 02/05/1961 C.F.

FSSLRT61E02F205E, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R.

n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili

e integrati;

- definito la Residenzialità Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta

assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in

assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale

rete di supporto familiare;

	- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;	
	- stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:	
	- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;	
	- la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;	
	- l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;	
	- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.	
	Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI / 6387 del 16/05/2022 ha:	
	- confermato la prosecuzione della Residenzialità assistita per l'anno di riferimento (2022) e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;	
	- rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico.	
	Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
	per la struttura	
	- MRA - LA RESIDENZA - CASA ALBERGO con sede operativa in VIA PAOLO LAZZARI N. 25 - MALNATE, - CUDES 322314004	
	è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, mettendo a disposizione:	
	- per la struttura 322314004 n. 2 posti letto	

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.

R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale,

a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
- b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
- d. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le

indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;

e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale

impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;

f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST,

dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale

anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla

remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;

g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese

successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e

la relativa fattura;

h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari

senza debito preavviso e adeguata motivazione;

i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che

comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;

j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle

prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;

k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in

osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;

l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse

incidere sull'organizzazione.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST),

destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di

programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura,

tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi

ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto

delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei

dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle

stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto

adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla

presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini

residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla

D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio

domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche

stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza

di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di

supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo

familiare e/o socializzante.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento

degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla

D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base

del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) (per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico

massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini

diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai

risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui

dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione

delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di

dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di

sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a

prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme

alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente

normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un

atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,

specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che

lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di

trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'

interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,

anche per conto di ATS Insubria;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del

presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli

interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11. Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali / Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Articolo 13. Norma conclusiva

Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dal soggetto gestore se non previa approvazione scritta da parte dell'ATS dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte della Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto gestore al sotteso rapporto giuridico ed economico.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

